



Statuto Associazione „Il Bernina"

Tutte le indicazioni contenute in questo statuto che si riferiscono a persone maschili valgono pure per soci di sesso femminile.

ART. I : DENOMINAZIONE E SEDE

1. "Il Bernina" è un'Associazione ai sensi dell'articolo 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.
2. La sede dell'Associazione corrisponde a quella del presidente in carica.

ART. II : SCOPO

Lo scopo dell'Associazione è di:

1. promuovere gli scambi di idee e di opinioni fra la comunità valposchiavina, residente nella Valle di Poschiavo e no, compresi i suoi simpatizzanti.
2. essere fonte di informazione delle attività che si svolgono nella Valle di Poschiavo e presso i Valposchiavini residenti fuori Valle;
3. essere fonte, attraverso lo scambio di idee, opinioni, informazioni e proposte, di nuovi progetti economici e culturali per la Valle di Poschiavo.
4. Il Bernina è un'Associazione fondata sul principio della libertà dell'uomo.

ART. III : MEZZI

1. Per il conseguimento di questi scopi l'Associazione s'impegna a mettere a disposizione una piattaforma di comunicazione virtuale sul Web dove sia possibile lo scambio di idee, opinioni ed informazioni.
2. La piattaforma di comunicazione virtuale "IL BERNINA" è l'organo ufficiale dell'Associazione. Esso è accessibile a tutto il pubblico attraverso la rete Internet all'indirizzo www.ilbernina.ch.

ART. IV : MEMBRI

1. È membro dell'Associazione chi paga il contributo annuale fissato dalla medesima. L'obbligo finanziario dei membri si limita al pagamento della tassa sociale annua.
2. I membri dell'Associazione possono essere persone fisiche o giuridiche.
3. Ogni membro dell'Associazione ha diritto d'accesso, senza restrizione alcuna, alla totalità delle informazioni pubblicate sul sito www.ilbernina.ch.

ART. V : ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea Generale
- b) Il Comitato
- c) I Revisori

ART. VI : ASSEMBLEA GENERALE

Organo supremo:

1. L'Assemblea Generale è l'organo supremo dell'Associazione. Essa è composta dalla totalità dei membri dell'Associazione e manifesta la sua volontà per votazione a maggioranza semplice.
2. L'Assemblea Generale si riunisce:
 - a) In via ordinaria una volta all'anno durante il primo trimestre dell'anno.
 - b) In via straordinaria quando circostanze speciali lo esigono o su richiesta di almeno 1/5 dei membri dell'Associazione.
 - c) L'Assemblea Generale è convocata dal Comitato, che invierà l'ordine del giorno almeno due settimane prima della riunione. Salvo condizioni di particolare urgenza, ciò vale anche per l'Assemblea Straordinaria.

Diritti

Sia il Comitato che i membri hanno il diritto di presentare delle proposte all'Assemblea Generale.

Ordine del giorno

L'ordine del giorno contiene, oltre alle proposte del Comitato, anche quelle inoltrate dai Membri almeno 4 settimane prima dell'assemblea.



Competenze dell'Assemblea Generale

All'Assemblea compete:

- a) La nomina dei membri del Comitato e di due Revisori.
- b) L'accettazione e la modifica dello statuto.
- c) L'esame e l'approvazione delle relazioni del Comitato sull'andamento generale dell'Associazione.
- d) La fissazione della quota annuale.
- e) L'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione.
- f) La decisione circa la destinazione del patrimonio sociale in caso di scioglimento dell'Associazione.
- g) L'approvazione di spese che superano i Fr. 5'000.-

ART. VII : IL COMITATO

Composizione:

1. Il Comitato, eletto ogni due anni, si costituisce da sé ed è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri; sono i seguenti e sono rieleggibili:
 - a) presidente
 - b) tesoriere
 - c) segretario
 - d) 2-4 assessori

Competenze:

1. Il Comitato amministra e dirige l'Associazione per quanto questo non rientri nelle competenze dell'Assemblea Generale (vedi Art. VI).
2. Il Comitato può disporre, fuori preventivo, senza chiedere il consenso dell'Assemblea Generale, di una somma non superiore a Fr. 5'000.-.
3. Al Comitato spetta la nomina, la sorveglianza e la definizione dei compiti e delle competenze della redazione e dei collaboratori de "Il Bernina".
4. I compiti e le competenze della redazione e de "Il Bernina" vengono regolati in un'apposita direttiva redatta dal Comitato.
5. Il Comitato cura i rapporti con le autorità comunali e regionali, nonché con le associazioni e gli enti attivi in Valle o che si riferiscono alla Valle di Poschiavo.
6. L'Associazione è vincolata di fronte a terzi con la firma collettiva del presidente e di un altro membro del Comitato.
7. Il presidente rappresenta l'Associazione verso l'esterno.

ART. VIII : REVISORI

1. I revisori, nominati ogni due anni, esaminano la gestione finanziaria, danno il loro benestare e presentano rapporto scritto all'Assemblea Generale.

ART. IX : FINANZE

1. Le entrate dell'Associazione sono
 - le quote annuali dei soci;
 - i contributi di sostenitori;
 - introiti da azioni o attività straordinarie dell'Associazione.Anno sociale:
2. L'anno sociale coincide con l'anno civile.

ART. X : RESPONSABILITA' PATRIMONIALE

1. Per obblighi contratti con terzi l'Associazione è responsabile soltanto con il proprio patrimonio.

ART. XI : SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE IL BERNINA

1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso in ogni tempo dall'Assemblea Generale o straordinaria, appositamente convocata, a maggioranza di due terzi.
2. Sciolta l'Associazione, il patrimonio sociale resta per la durata di tre anni a disposizione di un'eventuale nuova Associazione con identici scopi. Alla decorrenza di tale termine il patrimonio sarà devoluto ad una o più associazioni che perseguono uno scopo affine a quello seguito in precedenza.

ART. XII : DISPOSIZIONI FINALI

1. Diritto applicabile: Per quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda alle disposizioni del Codice Civile Svizzero (art. 60 segg.);
2. Entrata in vigore: Il presente Statuto entra immediatamente in vigore dopo essere stato approvato dall'Assemblea costitutiva del 1° maggio 2004.